



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione Servizi Tecnici Generali
Servizio Prevenzione e coordinamento attività Datore di lavoro

Prot. n°...4988/16.... Allegati n°.....

Messina...19/04/2016....

Oggetto: Attrezzature di lavoro. Applicazione Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. .

A tutti i Dirigenti

Al Comandante della Polizia Metropolitana

Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Loro sedi

Come noto, l'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni, prevede che tutte le attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono possedere, in qualsiasi momento durante l'utilizzo, tutti i requisiti generali di sicurezza previsti per disposizioni legislative, regolamentari e/o di recepimento delle Direttive Comunitarie.

Premesso quanto sopra, e in considerazione anche di quanto previsto dal successivo art. 71 e dagli Allegati V, VI e VII del suddetto Decreto, con la presente si intendono dare disposizioni per la migliore organizzazione dei lavori a tutela della salute degli utilizzatori di attrezzature, alle quale le SS.LL. sono tenute ad attenersi.

ACQUISTO, VERIFICA E CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO

Si intende per attrezzatura di lavoro qualunque macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori, in questa sede si prendono in considerazione le attrezzature che, potenzialmente, sono in grado di comportare pericolo e conseguente rischio a danno dei lavoratori.

La scelta dell'attrezzatura da lavoro dovrà essere fatta considerando:

- che essa possiede i principi di ergonomia per il loro corretto utilizzo nelle migliori condizioni possibili per il lavoratore;
- che essa non comporti eccessivi rischi per il lavoratore, in considerazione dell'attività da

- svolgere e dell'ambiente di lavoro
- che l'utilizzo della stessa non comporti rischi da interferenze con altre attrezzature da lavoro.

Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura da lavoro dovrà inoltre essere verificato che essa:

- ✓ Abbia la marcatura CE;
- ✓ Sia provvista di libretto di istruzioni e manutenzione;
- ✓ Abbia tutte le parti in movimento adeguatamente protette o comunque non direttamente accessibili al lavoratore;
- ✓ Sia installata in modo da proteggere i lavoratori da qualsiasi rischio dovuto al suo utilizzo

Si consiglia di stilare apposito verbale di presa in carico dell'attrezzatura da lavoro, con contestuale **controllo iniziale** effettuato dall'operatore, che dovrà essere conservata presso l'ufficio di riferimento.

L'utilizzo dell'attrezzatura da lavoro dovrà essere consentito solo a **personale esperto**, in possesso dei necessari requisiti sanitari e professionali, adeguatamente istruito, formato e addestrato sull'uso della stessa.

A tal fine il Dirigente dovrà, prima dell'affidamento dell'attrezzatura da lavoro, verificare quanto sopra avendo cura di accertarsi che:

- Il lavoratore non abbia alcuna prescrizione nel giudizio di idoneità in corso che comporti limitazione o impedimento al corretto uso delle attrezzature;
- Il lavoratore abbia seguito, oltre al corso di formazione generale e specifica di cui all'art. 37 d.lgs. 81/08, anche un corso di addestramento all'uso della specifica attrezzatura ad egli assegnata;
- Al lavoratore siano date adeguate istruzioni per la procedura di utilizzo dell'attrezzatura nello specifico ambiente in cui dovrà operare

Si consiglia, all'atto dell'acquisto dell'attrezzature, di provvedere al relativo **addestramento all'uso** tramite il fornitore o l'installatore.

Le attrezzature che, per il loro utilizzo, vengano trasportate al di fuori della sede dell'Ente, dovranno essere corredate di originale e/o copia della documentazione conservata (libretto di istruzioni, libretto di manutenzione con aggiornamento dell'ultima verifica effettuata, etc)

Qualora l'uso dell'attrezzatura preveda la dotazione di specifici **dispositivi di protezione**, questi dovranno essere forniti contestualmente all'attrezzatura ed il loro utilizzo da parte del lavoratore dovrà essere costantemente verificato dal Dirigente o dal Preposto.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA

L'attrezzatura da lavoro viene sottoposta a:

- Controllo periodico
- Controllo straordinario
- Verifica periodica allegato VII

Il **controllo periodico** viene fatto secondo quanto previsto dal libretto di manutenzione che deve sempre accompagnare l'attrezzatura. Esso prevede una serie di operazioni che comportano esclusivamente una manutenzione ordinaria secondo la periodicità indicato dallo stesso libretto. Viene

effettuato da persona esperta, in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dell'attrezzatura, e il cui nominativo deve essere specificatamente indicato dal Dirigente o dal Preposto. Qualora l'attrezzatura, per qualsiasi motivo, non sia provvisto di libretto di manutenzione, lo stesso dovrà essere creato avendo cura di indicare tutte le operazioni necessarie e la loro periodicità.

Non può essere adibito ad effettuare il controllo periodico soggetto che non abbia i requisiti di cui sopra.

Il controllo straordinario viene fatto in caso di situazioni che esulano dalla ordinaria manutenzione, tra le quali: rottura o malfunzionamento di parti dell'attrezzatura, adeguamento o trasformazione strutturale, sostituzioni di pezzi non funzionanti o usurati.

Viene effettuato preferibilmente presso ditta installatrice o di riparazione; potrà essere effettuato da lavoratore dell'Ente solo se persona qualificata in maniera specifica per lo svolgimento dei lavori richiesti. In tal caso, il Dirigente o il Preposto avrà cura di aver verificato effettivamente e documentalmente il possesso dei superiori requisiti, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico.

L'Allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/08 prevede, per alcuni tipi di attrezzature, che vengano effettuate, oltre i controlli di cui sopra, anche delle verifiche da parte degli Organi Ispettivi, o di organismi certificatori autorizzati dal Ministero, secondo una periodicità stabilita dallo stesso decreto al fine di valutarne lo stato di efficienza ai fini di sicurezza.

Queste attrezzature richiedono, al momento dell'acquisto e prima dell'utilizzo, la "messa in esercizio", ai fini omologativi, che deve essere effettuata presso l'Inail (ex Ispsel) presso cui dovrà successivamente essere richiesta, entro sessanta giorni dal rilascio del numero di matricola, la prima visita periodica. Le successive visite periodiche, secondo la periodicità stabilita dall'Allegato VII dovranno essere richieste alla Spresal Asp competente per territorio, la quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta. Scaduti i trenta giorni, l'Ente potrà effettuare la visita periodica a mezzo degli organismi certificatori, appositamente autorizzato dal Ministero.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta **l'inutilizzabilità dell'attrezzatura** sino all'avvenuta verifica.

PROCEDURE DI UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA

Ai fini della migliore organizzazione di lavoro è necessario che il Dirigente o il Preposto elabori, per l'utilizzo dell'attrezzatura in dotazione al lavoratore, una dettagliata **procedura di sicurezza** da consegnare all'utilizzatore, che preveda:

- ✓ Regole generali per tutti gli operatori
- ✓ Regole specifiche per gli utilizzatori
- ✓ Descrizione delle operazioni da effettuare per il controllo, l'utilizzo e la manutenzione dell'attrezzatura secondo lo specifico ambito lavorativo

L'attuazione e l'adempimento di quanto previsto nelle procedure di sicurezza dovranno essere continuamente verificate. Inoltre dovrà procedersi anche al loro eventuale aggiornamento e/o modifica qualora se ne ravvisi la necessità.

In allegato alla presente si trasmette elenco, a titolo orientativo e non esaustivo, di attrezzature per le quali si ritiene necessario applicare le disposizioni sopra riportate.

Tutto quanto sopra premesso, **si dispone** che le SS.LL. provvedano, nel più breve tempo e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, a trasmettere presso questo ufficio quanto segue:

- Elenco delle attrezzature in dotazione ai rispettivi uffici, con indicazione del personale utilizzatore
- Elenco delle attrezzature di cui all'Allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/08 ess.mm.ii., per le quali necessita la messa in esercizio e lo svolgimento delle visite periodiche, con indicazioni degli adempimenti effettuati come previsto dalla normativa

Si raccomanda la puntuale osservazione delle superiori disposizioni e la trasmissione della documentazione richiesta, che consentirà la migliore organizzazione di lavoro nell'uso di attrezzature che possono comportare danno alla salute del lavoratore.

Il Dirigente
n.q. di Datore di lavoro per la sicurezza
F.to arch. Vincenzo Gitto

Allegati:

- *Elenco indicativo e non esaustivo delle attrezzature da lavoro*
- *Elenco attrezzature allegato VII Decreto Legislativo n. 81/2009*
- *Nota prot. n. 506/DL del 6 luglio 2012*
-

ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi organi	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale

ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in I o II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 11 APRILE 2011 - Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08

Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 71, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 - Nemo tenetur dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

CIRCOLARI

Circolare n. 14/2012 del 25/05/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

Richiami all'Allegato VII:

- Art. 71, co. 13 - Art. 71, co. 13 - Art. 71, co. 14

ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO IN USO AI LAVORATORI PER
LE QUALI NECESSITANO L'ADOZIONE DI SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA

- Scala portatile semplice, doppia, a palchetto
- Trabattello fisso o mobile
- Apparecchiature per laboratorio chimico e biologico
- Attrezzature per prelievo campionatura
- Utensili manuali elettrici
- Utensili manuali non elettrici
- Utensili manuali da giardinaggio
- Attrezzature per taglio e manutenzione arbusti e potatura
- Attrezzature per lavori manutenzione mezzi e/o officina
- Gruppo elettrogeno fisso o mobile
- Pompa idroelettrica
- Biotrituratore
- Fotocopiatrice singola o multifunzione
- Attrezzatura da cantiere temporaneo mobile
- Attrezzatura per consolidamento terreni

N°	Verifica	Addetti al controllo	Frequenza verifica		N. R.
1	Bibbiatura Biologico	Utilizzatore formato e addestrato	Mensile; ogni 30 ore di lavoro		
2	Gruppo antincendio con lancia e pompa	Personale formato con mansioni specifiche	Mensile; verifica prima di ogni utilizzo		
3	Lampada di emergenza portatile	Personale formato e informato	Mensile		
4	Scala portatile, doppia, a palchetto	Utilizzatore della scala, Preposto	Trimestrale; in ogni caso ad ogni utilizzo		
5	Trattafello	Utilizzatore qualificato e addestrato	Prima del montaggio Quando installato la verifica di stato prima di accedere alle operazioni		
6	Pala compatta (bubini)	Utilizzatore qualificato e addestrato	Giornaliero varie e funzionale; ogni 15 ore di lavoro		
7	Mini escavatore	Utilizzatore qualificato e addestrato	Giornaliero varie e funzionale; ogni 15 ore di lavoro		
8	Decapagliatore a scoppio per taglio vegetazione	Utilizzatore qualificato e addestrato	Ogni 30 ore di lavoro		
9	Motosega a scoppio	Utilizzatore qualificato e addestrato	Ogni 30 ore di lavoro		
10	Pistola sramatore telescopico a scoppio	Utilizzatore qualificato e addestrato	Ogni 30 ore di lavoro		
Prima dell'utilizzo di qualsiasi attrezzatura dovrà comunque essere effettuata, da parte dell'addetto, una ispezione visiva generale dell'attrezzatura. In alcuni casi, l'ispezione preliminare può coincidere con la manutenzione programmata.					
In caso di anomalie dell'attrezzatura da utilizzare, l'utilizzatore dovrà comunicare immediatamente al responsabile delle macchine e attrezzature, l'inconveniente rilevato il quale adotterà gli opportuni provvedimenti (procedurali e/o tecnici).					
In merito alla ubicazione del presente documento, fermo restando gli adempimenti di legge, esso dovrà essere facilmente reso disponibile sia all'Organo di Vigilanza in caso di ispezione.					

